

La correzione affidata alle entrate è attesa in misura preponderante dall'adozione di provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale. Si conferma pertanto la linea adottata negli ultimi anni di non considerare più il maggior gettito atteso dalle misure di contrasto all'evasione come semplicemente eventuale ed aggiuntivo, ma di contabilizzarlo a pieno titolo come fonte di finanziamento delle manovre di finanza pubblica ed anche di utilizzarlo, sia pure in parte minoritaria, a copertura delle norme di spesa introdotte nel provvedimento attuativo della manovra stessa.

Al riguardo, si confermano qui in linea di principio le valutazioni già espresse dalla Corte nella citata audizione circa la razionalità di tale linea d'intervento, sia per l'opportunità di non aggravare ulteriormente il già troppo elevato livello della pressione fiscale formale, sia per le possibilità di recupero di materia imponibile offerte dalle ampie dimensioni del fenomeno dell'evasione tributaria e contributiva.

Sotto il profilo della congruità delle stime di maggior gettito, premesso che la manovra è stata preceduta da una serie di provvedimenti antievasione contenuti nella legge n. 73 del 22 maggio, esaminata nelle pagine che precedono, sul piano generale si osserva che nel provvedimento coesistono disposizioni tributarie con sicuri e rilevanti effetti sul gettito stesso, soprattutto in termini di anticipazione di entrate future, con altre disposizioni, alle quali vengono pure riconnesse rilevanti previsioni di maggior gettito, ma che, forse, sarebbe stato più prudente considerare soltanto a posteriori, in quanto esse appaiono essenzialmente atti di indirizzo all'azione dell'amministrazione.

Appartengono certamente alla prima tipologia le misure relative al potenziamento dei processi di riscossione e alla preclusione all'autocompensazione in presenza di debito sui ruoli definitivi — a proposito della quale va peraltro rilevato che la stima del numero dei contribuenti interessati non è supportata nella relazione tecnica da sufficienti elementi di valutazione —, nonché, anche se con effetti meno certi per la limitazione alle operazioni superiori a tremila euro, l'obbligo della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Appaiono invece atteggiarsi più come atti di indirizzo all'amministrazione che come fonti dirette di maggior gettito le disposizioni di contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi" e a quello delle imprese in perdita "sistemica", i cui effetti sono stimati complessivamente in oltre un miliardo di euro a regime: la prudenza al riguardo appare tanto più necessaria in quanto continuano a sussistere difficoltà per una affidabile rilevazione *ex post* degli effetti finanziari delle misure legislative di contrasto all'evasione ed ancor più di quelli connessi alle azioni amministrative.

Qualche incertezza sull'effettiva possibilità di realizzare il gettito previsto dalle stime sussiste infine in merito alle disposizioni relative all'aggiornamento dell'accertamento sintetico e a quello del catasto: le prime per il loro sovrapporsi agli effetti del piano straordinario previsto dal DL n. 112 del 2008 e le seconde per la mancanza di elementi nella relazione tecnica a supporto della valutazione del numero delle unità immobiliari non censite.

Sulla base delle prime stime, risultati molto significativi sembrano conseguire dalle misure di contenimento già adottate nel 2009 ed ulteriormente rafforzate con il provvedimento in esame.

In linea generale, in merito alla lotta all'evasione, il cui gettito atteso per il quinquennio 2009-2013 è stato indicato dai principali provvedimenti adottati nell'ultimo biennio (legge 133 del 2008, leggi 2, 33 e 102 del 2009 e legge in esame nel 2010) in circa 37 miliardi complessivi, appare opportuno ribadire quanto già osservato nel corso della citata audizione del 10 giugno 2010.

Premesso che le pur rilevanti dimensioni degli interventi sopra indicati non esauriscono gli ampi spazi di recupero che il fenomeno evasivo presenta nel nostro Paese, ed a fronte dell'indiscutibile portata dell'impegno già assunto, si è infatti posto l'accento sulla carenza di analisi — fattibili sulla base dei dati disponibili — sulle variazioni di comportamento che possono essere indotte dai provvedimenti di deterrenza e di miglioramento della gestione: un limite che impedisce di valutare compiutamente

l'efficacia delle politiche intraprese, il grado di realizzabilità delle singole misure, gli effettivi ritorni sotto il profilo del gettito.



Si è di conseguenza affermato che la strategia antievasione guadagnerebbe molto in termini di efficacia puntando sugli strumenti effettivamente idonei a favorire un forte innalzamento dei livelli di *compliance*.

Pur considerato infatti che gli strumenti di cui dispone l'amministrazione sono ormai molto efficaci ai fini dell'individuazione degli evasori, almeno di quelli che utilizzano gli strumenti più comuni, non è né immaginabile né auspicabile che i frutti del contrasto all'evasione debbano essere esclusivamente legati ad una crescente attività di repressione.

Si è pertanto concluso sottolineando la necessità di indurre comportamenti spontanei di massa più corretti attraverso il completamento ed il rafforzamento delle misure che possono favorire la naturale emersione delle basi imponibili (generalizzata acquisizione dei dati relativi ai rapporti con clienti e fornitori, comunicazione annuale al fisco dei dati finanziari di sintesi di tutte le posizioni censite nell'anagrafe dei rapporti, ecc.) e la riconduzione del sistema sanzionatorio, la cui forza di dissuasione è oggi forse eccessivamente indebolita soprattutto nei confronti delle evasioni più diffuse, ad un livello di effettiva deterrenza.

Per quanto riguarda gli interventi di contenimento della spesa, il provvedimento in esame si muove essenzialmente su quattro obiettivi: enti territoriali, pubblico impiego, riduzione lineare della spesa statale, spesa sanitaria, obiettivi che occorre esaminare partitamente.

1) Il contributo richiesto agli enti territoriali costituisce circa la metà del taglio complessivo previsto per la spesa e quasi i due terzi di quello atteso nel primo anno. La parte maggiore riguarda le regioni, ma anche i trasferimenti agli enti locali sono ridotti in misura cospicua.

Premesso che l'intervento si inserisce in un percorso di correzione dei saldi, disposto dal DL 112/2008, già molto ambizioso, si è osservato che sulla realizzabilità dei risparmi attesi e sulla sostenibilità delle misure per le amministrazioni locali incidono le difficoltà incontrate nel prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di una platea di riferimento molto ampia (oltre 2200 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto diverse. Appare in altri termini necessario individuare un'impostazione in grado di assicurare un efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica evitando nel contempo un indesiderato rallentamento della spesa in conto capitale o il ricorso a scelte elusive: il rischio è infatti quello che una forzata riduzione della spesa non si traduca in una opportuna riduzione di quella corrente, ma in una ulteriore flessione di quella di investimento e/o anche in forme di aggiramento del Patto di stabilità interno attraverso in primo luogo l'utilizzo distorto delle società partecipate.

A quest'ultimo proposito, la legge in esame contiene opportunamente una serie di disposizioni (divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a società che abbiano avuto perdite per tre esercizi successivi, nonché, per gli enti locali con una popolazione inferiore a trentamila abitanti, il divieto di costituire società, e, per quelli con popolazione fra i trenta e i cinquantamila abitanti, la riduzione ad una sola di quelle detenibili) che mirano ad ovviare a tali pratiche. Tuttavia, come già osservato dalla Corte, il permanere di quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, l'esclusione dai divieti delle partecipazioni paritarie possedute da gruppi di enti e la possibilità di ricorrere a strutture *multi utility* lasciano ampi margini per aggirare i limiti introdotti. Si ribadisce pertanto che sarebbe opportuno accelerare la riforma già prevista dalle leggi 196 e 42 del 2009 prevedendo il consolidamento dei dati delle partecipate nel bilancio dell'ente locale, con i conseguenti vantaggi sia in termini di controllo sia di valutazione dei risultati della gestione.

2) Le misure nel settore del pubblico impiego riguardano essenzialmente gli interventi sulla dinamica retributiva (blocco degli incrementi retributivi per il biennio 2008-2009, rinvio della contrattazione per il triennio 2010-2012 e degli automatismi stipendiali previsti per il personale non contrattualizzato, ecc.) ed in misura minore

quelli per la riduzione del numero dei dipendenti. Mentre questi ultimi infatti produrranno gli effetti attesi a regime soltanto nel 2015, per quanto riguarda i primi va posto in evidenza che la loro limitata incidenza sul totale della manovra deriva soltanto dal fatto che le proiezioni tendenziali tengono conto esclusivamente dell'indennità di vacanza contrattuale e non anche dell'onere connesso ai rinnovi contrattuali: l'effetto positivo sull'evoluzione dei conti pubblici nel triennio è pertanto di un rilievo largamente superiore alle cifre indicate nella relazione tecnica.

Come risulta dal Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, trasmesso dalla Corte al Parlamento nel maggio dello scorso anno, la crescita del reddito di lavoro *pro capite* dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nel periodo 2000-2008 è stata costantemente maggiore non solo del tasso di inflazione programmato, indicato nei documenti di programmazione quale parametro di riferimento per i rinnovi contrattuali, ma anche dell'inflazione effettiva: ciò ha comportato una dinamica di tale reddito superiore di 11,8 punti percentuali rispetto al settore privato (38,8 per cento rispetto al 27 per cento).

Tuttavia, nel periodo più recente (2009) si era conseguito un significativo contenimento della dinamica di tali redditi, collegato alla previsione nei contratti per il biennio 2008-2009 di incrementi retributivi pari al tasso di inflazione programmato, decorrenti inoltre soltanto dal secondo anno di vigenza dei contratti stessi.

Inoltre, le nuove regole per la determinazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali contenute nell'accordo dell'aprile 2009 e le più rigorose misure di controllo sulla contrattazione integrativa previste dal DL 112/2008 hanno avviato un sia pur lento processo di riequilibrio tra le retribuzione dei due settori.

3) La riduzione lineare delle dotazioni delle spese rimodulabili di tutte le amministrazioni statali, con l'esclusione delle risorse destinate a università, ricerca, informatica e al finanziamento del 5 per mille IRPEF — misura da cui si attendono risparmi decisamente consistenti sia sul saldo netto da finanziare sia, in tempi di poco dilatati, sugli altri due aggregati di finanza pubblica — costituisce, come è noto, uno

strumento di intervento non nuovo e i cui esiti sono stati spesso almeno in parte deludenti: si sono infatti in molti casi verificati slittamenti nel tempo dei pagamenti che hanno anche comportato la necessità di adottare atti di riconoscimento di debito, con i conseguenti effetti negativi sia per le aziende fornitrici sia per la gestione dell'esercizio nel quale avviene l'emersione.

Un secondo motivo di perplessità è poi costituito da una possibile sovrastima, sotto il profilo dei tempi di conseguimento, dei risparmi attesi dal contenimento della spesa in conto capitale, che secondo le stime della relazione tecnica, con riferimento a fabbisogno ed indebitamento, dovrebbero essere già nel 2011 di poco inferiori al 50 per cento della riduzione dei relativi stanziamenti.

4) Per quanto riguarda da ultimo gli interventi in campo sanitario, il loro apporto alla correzione dei saldi è relativamente marginale. Sono state tuttavia introdotte disposizioni che possono avere nel tempo effetti positivi, quali il passaggio alla distribuzione territoriale di una parte dei prodotti attualmente dispensati in ospedale, la riduzione dei margini dei grossisti e soprattutto la predisposizione di raffronti in merito alle migliori pratiche regionali nei comportamenti prescrittivi.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, come risulta anche da semplici comparazioni tra regioni degli importi di spesa *pro capite* per farmaci o di consumi di alcune specialità effettuate dalla Corte, i miglioramenti conseguibili appaiono decisamente significativi.

I nuovi oneri derivanti dalle minori entrate e dalle maggiori spese previste dalla legge in esame, anche se di rilievo limitato rispetto alle grandezze della manovra, sono comunque molto elevati in cifra assoluta: si tratta infatti di circa 8.770 milioni di euro nel triennio 2010-2012, di cui circa 2.220 nel 2010, 4.813 nel 2011 e 1.737 nel 2012. Ad essi si aggiungono oneri permanenti per circa 777 milioni annui e alcuni oneri pluriennali specificati nella tavola 2 allegata.

Una parte di tali oneri deriva dalle nuove disposizioni introdotte con il maxiemendamento. A differenza di quelli contenuti nel testo originario che, salvo

minime eccezioni, trovano copertura in quota parte delle risorse provenienti dalle maggiori entrate e dalle minori spese recate dai vari settori di intervento finora esaminati, essi sono coperti a saldo zero con nuove disposizioni specificamente adottate.

La posta principale è costituita dal minor gettito fiscale conseguente alla proroga del periodo di sospensione dalla riscossione dei tributi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, valutato in 617 milioni di euro per il 2010 e coperto attraverso l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero. La quantificazione operata non è però supportata né dall'indicazione dei dati di base, né da quella delle metodologie di calcolo; inoltre, pur essendo la disposizione formulata in termini di previsione di spesa, essa non è corredata dalla prescritta clausola di salvaguardia.

Tra gli altri oneri introdotti con il maxiemendamento spiccano, per loro rilievo finanziario, quelli relativi all'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (160 milioni nel biennio 2011-2012), le minori economie derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dalla riduzione della spesa per il personale non di ruolo (27 milioni annui a regime a partire dal 2011), le risorse destinate al fondo istituito al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario (50 milioni annui a regime a partire dal 2011). Complessivamente, insieme ad altri minori, questi stanziamenti determinano oneri per poco più di 450 milioni nel triennio: si tratta in generale di tetti di spesa, nella quasi totalità coperti attraverso disposizioni — introdotte anch'esse con il maxiemendamento — volte ad ampliare la base imponibile IRES per le imprese di assicurazione attraverso l'introduzione di una percentuale di indeducibilità della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita. La quantificazione delle conseguenti maggiori entrate è basata sull'incremento delle riserve rilevato nel 2009 ed è in linea con tale dato: tuttavia, la stima effettuata è condizionata dalla variabilità della consistenza annua delle riserve tecniche per effetto dell'andamento del mercato delle polizze e della tipologia dei prodotti offerti.



Con il maxiemendamento sono state poi aggiunte alle originarie disposizioni in materia previdenziale, che modificavano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre), ulteriori disposizioni consistenti in una elevazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita.

Secondo la relazione tecnica, l'effetto combinato delle disposizioni contenute nel testo originario e di quelle introdotte con il maxiemendamento determina una riduzione dell'incidenza della spesa previdenziale in rapporto al prodotto stimata nello 0,2 per cento nel 2015 per poi crescere fino allo 0,5 per cento nel 2030, diminuire allo 0,4 nel 2040 per poi lentamente decrescere fino ad un effetto sostanzialmente nullo a partire dalla metà del secolo. Una parte di tali risorse viene utilizzata, a partire dal 2013 fino al 2019 per complessivi 1.400 milioni di euro, per incrementare il fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari: la relativa scansione per singoli esercizi è indicata nell'allegata scheda n. 33.

Qualche osservazione richiedono infine alcune coperture di minor rilievo finanziario effettuate su risorse preesistenti: si tratta, in alcuni casi (art. 12 comma 19, art. 14 comma 33^{ter}, art. 39 comma 4^{ter} e art. 42 comma 2^{quater}, per complessivi 56 milioni circa nel triennio), dell'utilizzazione del fondo per interventi strutturali di politica economica ed in altri (art. 40^{bis} e art. 54^{bis} per complessivi 7 milioni nel 2010) dell'utilizzazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.



Al riguardo, per quanto concerne le coperture effettuate mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica — che nel quadrimestre è stato utilizzato anche a copertura degli oneri recati dalla legge n. 120 del 29 luglio, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale — si osserva che anche nei casi in esame, come ripetutamente segnalato dalla Corte nei numerosissimi casi analoghi, non è stata fornita alcuna indicazione circa eventuali vincoli o comunque programmi di spesa relativi a detto Fondo e di conseguenza circa l'effettiva libertà delle risorse da esso prelevate.

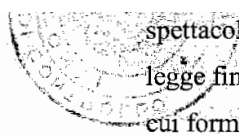
L'utilizzazione per finalità di copertura di nuovi oneri del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente — cui si è fatto ricorso nel quadrimestre in esame anche a copertura degli oneri connessi alle disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio recate dalla legge n. 106 del 7 luglio — non appare ispirata a criteri di buona pratica di bilancio, in quanto le risorse in esso allocate sono finalizzate per l'intero esercizio alla copertura di eventuali insufficienze nelle dotazioni delle unità previsionali di base nei casi in cui gli oneri effettivi siano superiori a quelli inizialmente previsti: le risorse stesse non dovrebbero pertanto essere utilizzate per finalità diverse — tanto meno per la copertura di nuovi oneri — senza una esauriente indicazione dei motivi per cui esse sono divenute superflue per l'intero esercizio.

Nell'esercizio 2010 l'utilizzazione di tale Fondo, già verificatasi nel primo quadrimestre, presenta comunque aspetti peculiari: la nuova legge di contabilità, che reca la data del 31 dicembre 2009, non prevede infatti più il Fondo in questione, mentre la legge finanziaria, che reca la data del giorno precedente, prevede nella tab. C un apposito stanziamento, che è quello appunto che nei casi in esame viene utilizzato a copertura.

4. Le altre leggi di spesa

Come indicato all'inizio del presente referto, la quasi totalità delle disposizioni di spesa sono contenute nelle leggi di conversione di quattro decreti legge: alle due finora esaminate vanno infatti aggiunte la legge n. 100 del 29 giugno, di conversione del DL n. 64 del 30 aprile, contenente disposizioni in tema di spettacolo e di attività culturali e la legge n. 126 del 3 agosto, di conversione del DL n. 102 del 6 luglio, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

La legge n. 100 reca un'unica previsione di spesa (art. 3 commi 7 ed 8) connessa ad una riduzione dell'età pensionabile a favore di ballerini e tersicorei. Al relativo onere, valutato in 2 milioni annui, si fa fronte mediante utilizzo del Fondo unico dello



spettacolo, la cui dotazione viene annualmente determinata nella tab. C allegata alla legge finanziaria. La norma di copertura è completata da una clausola di salvaguardia, la cui formulazione risponde ai requisiti previsti dalla nuova legge di contabilità.

A parte la possibilità che – come si è espresso il rappresentante del Governo in Commissione bilancio - la natura “fortemente asistemica” della disposizione possa determinare richieste emulative in numerose altre categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti, si osserva che la caratteristica essenziale delle allocazioni in tab. C è costituita dalla loro modulabilità, ciò che le rende inidonee alla copertura di oneri rigidi e permanenti quali quelli derivanti dalla disposizione in esame.

Le disposizioni di carattere programmatico per il riordino del settore lirico-sinfonico, contenute nell'art. 1, sono suscettibili di possibile onerosità. In mancanza comunque di valutazioni al riguardo nella relazione tecnica a parte la mera enunciazione della direzione delle disposizioni stesse verso una migliore allocazione delle risorse disponibili senza effetti sulla finanza pubblica, e nell'assenza di ogni riferimento finanziario nel testo normativo, occorrerà una particolare attenzione sulla effettiva neutralità finanziaria dei regolamenti di cui è prevista l'adozione.

Infine, dalla formulazione dell'art. 7bis comma 1, con il quale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'unità d'Italia è dichiarato festa nazionale, non possono escludersi i conseguenti effetti civili di cui alla legge 260/1949, ed in primo luogo l'eventuale chiusura degli uffici pubblici. Il dichiarato intento di escludere tali effetti avrebbe dovuto essere prudenzialmente sancito in una apposita disposizione, come del resto avvenuto in occasione di analoghi provvedimenti istitutivi di giornate festive nazionali.



Per quanto riguarda la legge n. 126, la cui relazione tecnica va segnalata per l'analiticità e la completezza, non vi sono particolari osservazioni da formulare: si è infatti già ricordato che la copertura della quasi totalità degli oneri a valere sull'apposito Fondo non determina spostamenti di risorse da una finalità ad un'altra. Ulteriori oneri di modesta entità sono poi coperti in parte mediante riduzione di autorizzazioni di spesa

relative alla missione internazionale di pace in Sudan e alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed in parte a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica: a quest'ultimo riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate nelle pagine che precedono, segnalando peraltro che l'onere di cui trattasi è minimo e riguarda il solo 2010.

Nella legislazione di spesa del quadrimestre sono presenti, come già indicato, otto leggi di ratifica di trattati internazionali. La copertura dei relativi oneri anziché, come di consueto, mediante utilizzo degli appositi accantonamenti del fondo speciale, è stata operata mediante riduzione di una precedente autorizzazione di spesa (legge n. 170/1997 concernente la ratifica della convenzione ONU contro la desertificazione), le cui risorse sono inserite in un capitolo di bilancio avente natura obbligatoria, per il quale pertanto in caso di necessità è previsto il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 26 della legge di contabilità. Si ritiene al riguardo che in casi analoghi sarebbe opportuna l'indicazione, nella relazione tecnica, delle esigenze alla base della determinazione dell'importo dello stanziamento da cui si prelevano le risorse utilizzate a copertura e dei motivi della loro eccedenza rispetto alle esigenze stesse già nei primi mesi dell'anno.

5. I decreti legislativi

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente dieci, due dei quali attuativi di direttive comunitarie e otto di leggi di delega. Tra questi ultimi spicca per il suo particolare rilievo il decreto n. 85 del 28 maggio, concernente l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge n. 42/2009: il relativo schema ha formato oggetto in data 4 maggio 2010 dell'audizione della Corte presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo demaniale, cui si rinvia.

Nessuno dei restanti nove decreti riveste interesse sotto il profilo finanziario, trattandosi per lo più di prescrizioni tecniche o di disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentale; nei due casi in cui viene istituito un nuovo organo tecnico collegiale è presente una clausola di esclusione di compensi e rimborsi spese ai



componenti. Inoltre, qualche possibile incremento di attività amministrativa appare comunque di modesta entità, e tale da poter effettivamente rientrare negli ordinari compiti degli organismi preposti. Quasi tutti i decreti contengono peraltro una clausola di neutralità finanziaria che, pur appearing in molti casi del tutto pleonastica, avrebbe comunque dovuto essere supportata, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della nuova legge di contabilità, da dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità delle disposizioni medesime.

Si osserva infine che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, anche i decreti legislativi comportanti oneri debbono essere corredati dalle indicazioni relative all'eventuale diverso impatto sui tre saldi connesso alle disposizioni di spesa.



TAVOLE

PAGINA BIANCA

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2010**

N.	Legge n. a)	Data	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	69	30/04/10	114	18/05/10			Gov.
2	77	30/04/10	123	28/05/10			Gov.
3	70	03/05/10	115	19/05/10			Gov.
4	71	03/05/10	116	20/05/10		1	Gov.
5	73	22/05/10	120	25/05/10	40/10	2-14	Gov.
6	80	13/05/10	130	07/06/10		15	Gov.
7	81	13/05/10	131	08/06/10		16	Gov.
8	82	13/05/10	132	09/06/10			Gov.
9	83	13/05/10	133	10/06/10		17	Gov.
10	84	14/05/10	134	11/06/10		18	Gov.
11	79	03/06/10	127	03/06/10			Parl.
12	91	04/06/10	143 S.O.	22/06/10			Gov.
13	92	04/06/10	144	23/06/10			Gov.
14	93	04/06/10	145	24/06/10		19	Gov.
15	96	04/06/10	146 S.O.	25/06/10			Gov.
16	97	08/06/10	146 S.O.	25/06/10		20	Gov.
17	98	23/06/10	147	26/06/10	63/10		Gov.
18	99	22/06/10	150	30/06/10	67/10		Gov.
19	100	29/06/10	150	30/06/10	64/10	21	Gov.
20	107	24/06/10	161	13/07/10			Parl.
21	106	07/07/10	160	12/07/10		22	Parl.
22	108	02/07/10	163	15/07/10			Gov.
23	109	12/07/10	165	17/07/10			Parl.
24	111	19/07/10	167	20/07/10	72/10		Gov.
25	118	02/07/10	174 S.O.	28/07/10		23	Gov.
26	120	29/07/10	175 S.O.	29/07/10		24	Parl.
27	122	30/07/10	176 S.O.	30/07/10	78/10	25-53	Gov.
28	126	03/08/10	186	11/08/10	102/10	54-57	Gov.
29	127	04/08/10	186	11/08/10	103/10		Gov.
30	129	13/08/10	192	18/08/10	105/10		Gov.
31	136	13/08/10	196	23/08/10			Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali sono omesse l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2010**

Legge n.	2010	2011	2012	Oneri permanenti (a regime)
71	139.000	200.000	200.000	200.000
73	408.600.000	76.900.000	5.900.000	5.900.000
80	34.880	34.880	34.880	34.880
81	547.000	568.000	589.000	589.000
83	440.000	440.000	440.000	440.000
84	191.200	191.200	191.200	191.200
93	30.890	30.890	30.890	30.890
97	6.940	6.940	6.940	6.940
100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
106	10.000.000			
118	43.000	158.000	158.000	158.000
120	1.500.000	1.500.000		
126	707.874.498			
Totale	1.131.407.408	82.029.910	9.550.910	9.550.910
122 a)	2.219.699.720	4.813.346.720	1.737.500.000	766.700.000
Totale	3.351.107.128	4.895.376.630	1.747.050.910	776.250.910

a) La legge comprende anche i seguenti oneri pluriennali: - art. 9, c. 34, (schede n. 28 e 29) € 38 mln per il solo 2013;
- art. 12, c. 12-sexies lett. b (scheda n. 33) così ripartiti: € 150 mln per il 2013, € 250 mln per il 2014, 350 mln per il 2015, € 300 mln per il 2016, € 200 mln per il 2017, € 100 mln per il 2018 ed € 50 mln per il 2019;
- art. 39 c. 4-ter (scheda n. 39) € 15 mln per il solo 2013;
- art. 42, comma 2-quater (scheda n. 43) € 14 mln per il solo 2013.